

Delibera n. 3622 del 28-12-2001 proposta da GRISENTI

ISTITUZIONE DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE PERSONE
GIURIDICHE.

Il Relatore comunica:

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è stato emanato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)".

L'art. 7 del suddetto d.P.R. n. 361/2000, (intitolato "Competenze delle regioni e delle province autonome"), recita:

"1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni

applicano le norme del presente regolamento.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.".

L'art. 10 del suddetto d.P.R. n. 361/2000 (intitolato "Norme finali e transitorie") disciplina la trasmissione, da parte delle Cancellerie dei Tribunali, alle Prefetture, alle Regioni ovvero alle Province autonome, secondo le rispettive competenze, degli atti relativi alle persone giuridiche private iscritte nel registro nonchè il differimento alla data di istituzione di tale registro della decorrenza dei termini dei procedimenti pendenti relativi a persone giuridiche private.

In data 22 marzo 2001, la Cancelleria del Tribunale di Trento ha provveduto a trasferire, alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, gli atti delle persone giuridiche private, ritenuti di competenza della stessa Provincia, detenuti in precedenza dalla medesima Cancelleria.

Essendosi concluse le operazioni di verifica sia dei predetti atti pervenuti dalla Cancelleria del Tribunale di Trento, che di quelli adottati e già in possesso della Provincia, riferiti tutti alle persone giuridiche private di competenza provinciale, è ora possibile procedere all'istituzione, presso il proprio Servizio Appalti,

contratti e gestioni generali, del REGISTRO PROVINCIALE DELLE PERSONE GIURIDICHE, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nel quale iscrivere le persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza della medesima Provincia e le cui finalità si esauriscono nell'ambito provinciale, secondo quanto segue:

(1) Istituzione presso la Provincia Autonoma di Trento del registro provinciale delle persone giuridiche.

+ istituito presso il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali della Provincia Autonoma di Trento il registro provinciale delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, di seguito anche denominato più brevemente "registro provinciale".

Alla tenuta ed alla gestione del registro provinciale provvede il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali secondo quanto previsto dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, dal codice civile, dalle altre disposizioni in materia di persone giuridiche private nonché dalla presente deliberazione.

(2) Iscrizione d'ufficio nel registro provinciale.

Sono iscritte d'ufficio nel registro provinciale, contestualmente alla sua istituzione:

a) le persone giuridiche private, già iscritte nel Registro precedentemente tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Trento e i cui atti sono stati trasmessi alla Provincia, in quanto ritenuti dal medesimo Tribunale di competenza di quest'ultima;

b) le persone giuridiche private non iscritte per qualsiasi motivo nel Registro precedentemente tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Trento, ma nei confronti delle quali sia stato adottato, anteriormente alla data di istituzione del registro provinciale, un provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica da parte della Provincia o di altra Autorità all'epoca competente per materia.

(3) Cancellazione d'ufficio dal registro provinciale.

Sono cancellate anche d'ufficio dal registro provinciale, con provvedimento del Dirigente del Servizio Appalti, contratti e gestioni generali, senza che tale provvedimento comporti la loro estinzione, le persone giuridiche private precedentemente iscritte che, a seguito di eventuali verifiche successive o contraddittorio riguardanti le finalità e l'ambito territoriale della loro attività, siano ritenute non rientranti nelle competenze della Provincia

Autonoma di Trento ed ottengano dai competenti organi statali o dalle altre Regioni o dalla Provincia Autonoma di Bolzano l'iscrizione nei registri tenuti dalle rispettive Amministrazioni.

(4) Estinzione delle persone giuridiche.

La Provincia Autonoma di Trento applica, per l'adozione dei provvedimenti di estinzione delle persone giuridiche iscritte nel registro provinciale, la disciplina contenuta nell'art. 6 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sopra richiamato.

(5) Inserimento prioritario delle iscrizioni nel registro provinciale in schede a fogli mobili da vidimare e rilegare in volume.

Per ciascuna persona giuridica iscritta nel registro provinciale, il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali procede alla compilazione di una scheda, composta da più fogli mobili, sui quali vengono riportati il numero di iscrizione e i dati identificativi previsti dall'art. 4 del d.P.R. n. 361/2000, in quanto disponibili.

Ad avvenuta compilazione, la scheda di iscrizione al registro provinciale viene vidimata su ciascun foglio che la compone, a cura del Servizio Appalti, contratti e

gestioni generali.

Le schede di cui ai precedenti capoversi, dopo la loro compilazione e vidimazione, sono periodicamente rilegate in volumi.

(6) Inserimento sussidiario delle iscrizioni nel registro provinciale su archivio informatico.

Per ciascuna persona giuridica iscritta nel registro provinciale, il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali procede all'inserimento su archivio informatico dei seguenti dati:

- a) numero di iscrizione nel registro provinciale;
- b) dati identificativi principali;
- c) statuto, attraverso la sua memorizzazione ottica.

(7) Procedimento per l'iscrizione nel registro provinciale ed il contestuale riconoscimento dell'associazione o fondazione richiedente quale persona giuridica.

Le associazioni e le fondazioni, che operano nelle materie di competenza della Provincia Autonoma di Trento e nell'ambito del territorio della medesima provincia, possono ottenere a domanda l'iscrizione nel relativo registro provinciale ed il contestuale riconoscimento, quali persone giuridiche.

La richiesta - da redigersi in carta bollata o resa bollata qualora l'associazione o fondazione richiedente non abbia diritto all'esenzione dall'imposta di bollo - deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed inviata al Servizio Appalti, contratti e gestioni generali della Provincia Autonoma di Trento, insieme alla seguente documentazione:

a) copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione o fondazione richiedente, risultanti da atto pubblico redatto da un Notaio o da altro pubblico ufficiale nei casi previsti dalla legge;

b) documentazione, in originale o copia conforme all'originale, comprovante la consistenza ed il valore del patrimonio dell'associazione o fondazione richiedente, tenendo presente che il valore dei beni immobili o mobili deve essere attestato con perizia resa e asseverata mediante giuramento da un Tecnico abilitato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in carta semplice, resa e sottoscritta personalmente da ciascuno dei:

- componenti l'organo di amministrazione dell'associazione o fondazione richiedente;

- soggetti cui è affidato, da parte dell'associazione o fondazione richiedente, l'incarico di sindaco, di revisore dei conti o di componente di organi di controllo o di revisione contabile comunque denominati;

davanti ad un Funzionario dell'Amministrazione ricevente oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante nei confronti degli stessi:

c.1) l'insussistenza di cause impeditive all'assunzione dei suddetti incarichi;

c.2) limitatamente ai soggetti cui è affidato il controllo contabile dell'associazione o fondazione richiedente, come sopra individuati, l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, oppure, se non iscritti, il possesso dei requisiti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 266.

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti saranno successivamente verificate dalla Provincia.

(8) Istruttoria dei provvedimenti.

Il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali svolge l'attività istruttoria concernente, rispettivamente, le richieste di iscrizione nel registro provinciale, di approvazione delle modifiche apportate allo statuto o all'atto costitutivo, prodotte da associazioni e fondazioni, valutandone l'ammissibilità e l'accogliibilità in relazione alle disposizioni applicabili.

Contestualmente all'avvio dell'attività istruttoria, di cui al precedente capoverso, il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali informa della richiesta il Servizio di merito - da individuare in relazione alla materia nella quale opera l'associazione o fondazione richiedente - al quale trasmette altresì copia dell'atto costitutivo o dello statuto, e lo invita a comunicare, entro venti giorni dalla ricezione della lettera di trasmissione, eventuali osservazioni e cause impeditive, riguardanti rispettivamente, il riconoscimento della personalità giuridica o l'approvazione delle modifiche statutarie o dell'atto costitutivo adottate dallo stesso soggetto richiedente.

(9) Criteri di valutazione della consistenza e del valore patrimoniale delle persone giuridiche.

Nella valutazione della consistenza e del valore del patrimonio delle associazioni e fondazioni, che richiedono l'iscrizione nel registro provinciale ed il contestuale

riconoscimento quali persone giuridiche private, il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali si attiene ai seguenti criteri:

a) se trattasi di associazione, considera necessaria l'esistenza di un patrimonio, di ammontare almeno pari al valore del capitale minimo prescritto, dalla normativa vigente all'epoca della richiesta, per la costituzione di una società a responsabilità limitata;

b) se trattasi di fondazione, considera necessaria l'esistenza o il conferimento condizionato all'ottenimento del riconoscimento, di un fondo di dotazione di ammontare almeno pari al valore del capitale minimo prescritto, dalla normativa vigente all'epoca della richiesta, per la costituzione di una società per azioni.

(10) Annotazione nel registro provinciale dei provvedimenti di approvazione delle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo adottate da persone giuridiche già iscritte.

I provvedimenti del Dirigente del Servizio Appalti, contratti e gestioni generali di approvazione delle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo adottate dalle persone giuridiche private già iscritte, sono annotati nel predetto registro provinciale delle persone

giuridiche.

Nel caso di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo operate dalle persone giuridiche iscritte nel registro provinciale, comprovate da atti notarili già depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Trento in epoca anteriore al trasferimento della competenza alla Provincia e per le quali non esistono o non sono stati reperiti nei fascicoli trasmessi dalla Cancelleria alla Provincia, i provvedimenti autorizzativi altrimenti necessari, il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali avvia d'ufficio la procedura per l'approvazione in sanatoria delle suddette modifiche.

(11) Monitoraggio dei dati degli amministratori e dei soggetti cui è affidato il controllo contabile delle associazioni e fondazioni iscritte nel registro provinciale, nonché inserimento dei predetti dati in apposito archivio informatico.

Il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali provvede, con cadenza almeno annuale, ad invitare i componenti degli organi di amministrazione e di controllo contabile delle associazioni e fondazioni iscritte nel registro provinciale, a rendere al medesimo Servizio le dichiarazioni di cui alla lettera c) del precedente punto 7), nelle forme e modalità ivi previste.

(12) Pubblicità dei provvedimenti.

A conclusione dei procedimenti per ottenere, rispettivamente, il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nel relativo registro provinciale oppure l'approvazione delle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, il Dirigente del Servizio Appalti, contratti e gestioni generali adotta il provvedimento finale, dandone comunicazione scritta all'associazione o fondazione richiedente.

Ferma restando la decorrenza dell'efficacia del provvedimento, di cui al precedente capoverso, dalla data della sua adozione, il Servizio Appalti, contratti e gestioni generali richiede d'ufficio la pubblicazione per estratto del medesimo provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

(13) Controllo sulle fondazioni.

Le funzioni di controllo di competenza della Provincia nei confronti delle fondazioni iscritte nel registro provinciale, sono esercitate dal Servizio Appalti, contratti e gestioni generali in conformità alla deliberazione della Giunta della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO n. 2902 di data 17 novembre 2000 (recante "Direttive per

l'acquisizione di dati per la verifica, da parte della Provincia Autonoma di Trento, dell'attività delle fondazioni, nell'ambito delle funzioni previste dal codice civile.").

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sentito il Relatore;
- visto il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- vista la propria precedente deliberazione n. 2902 di data 17 novembre 2000;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di istituire il REGISTRO PROVINCIALE DELLE PERSONE GIURIDICHE, in conformità a quanto indicato nelle premesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.